

LA LEGGE DI BILANCIO 2025 E IL COLLEGATO LAVORO: COSA CAMBIA PER FISCO, LAVORO, PREVIDENZA E PENSIONI.

Relatore: Manuela Baltolu



LEGGE N. 207/2024

- Il nuovo cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti
- Le nuove regole per la determinazione dei fringe benefit auto cedute al lavoratore per uso promiscuo
- La tracciabilità obbligatoria per i rimborsi spese in trasferta

Milano, 11 febbraio 2025

L.207/2024, art.1,cc. 2-11

IL CUNEO FISCALE

Milano, 11 febbraio 2025

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



ESONERO IVS 6% - 7% ex art.1, c.15, L.213/2023: THE END AL 31.12.2024

Milano, 11 febbraio 2025

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Scaglioni Ipef (c.2 mod. art.11, c.1 TUIR)

Scaglioni di reddito annuale (euro)	Aliquota	Costante a detrarre annuale
Da 0 a 28.000	23%	-
Oltre 28.000 e fino a 50.000	35%	3.360
Oltre 50.000	43%	7,360

Scaglioni di reddito mensile (euro)	Aliquota	Costante a detrarre mensile
Da 0 a 2.333,34	23%	-
Oltre 2.333,34 e fino a 4.166,67	35%	280
Oltre 4.166,67	43%	613,34

Detrazione lavoro dipendente per redditi fino a 15.000 euro (c. 2, mod. art.13, c.1, lett.a) TUIR)

Detrazione annuale lavoro dipendente: **1.955 euro**

(nel 2023 1.880 euro, inferiore di 75 euro)

minima 690 euro per rapporti a t.indet. e 1.380 per rapporti a t. det.



NO TAX AREA: 8.500 euro

Trattamento integrativo alla retribuzione *ex art.1, c.1,* D.L. 3/2020 (c.3)

Reddito annuale (euro)	T.I.R. SPETTANTE ANNO
Fino a 15.000	1.200 euro *
Oltre 15.000 fino a 28.000	Differenza tra la somma delle detrazioni spettanti e l'imposta lorda (max. 1.200 euro)

* ai fini della verifica dell'imposta netta, all'imposta lorda si applica la detrazione di lavoro dipendente ridotta di 75 euro rapportati al rapporto di lavoro (1.880, vecchia misura)

Esempio: calcolo trattamento integrativo alla retribuzione ex art.1, c.1, D.L. 3/2020

- Reddito mensile 650
- Reddito annuale 8.450 (650 x 13 mens.)
- Irpef lorda annuale 1.943,50 (8.450 x 23%)

CALCOLO IRPEF ANNUALE PER T.I.R.

Detrazione lavoro dipendente
1.880 (1.955-75)

Irpef netta 63,50

T.I.R. SPETTANTE

CALCOLO IRPEF ANNUALE EFFETTIVA

Detrazione lavoro dipendente
1.955

Irpef netta ZERO

T.I.R. NON SPETTANTE

NUOVA INDENNITÀ INTEGRATIVA PER TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE CON REDDITO COMPLESSIVO FINO A 20MILA EURO (CC. 4,5,9)

Se titolari di reddito lavoro dipendente* (pensionati esclusi), e con reddito complessivo < 20.000 euro, è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito, determinata come segue:

Reddito fino a (euro)	Percentuale nuova indennità esente
Fino a 8.500	7,1%
oltre 8.500 e fino a 15.000	5,3%
Oltre 15.000 e fino a 20.000	4,8%

«Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno» (c.5)

* No redditi assimilati art. 50 TUIR

NUOVA INDENNITÀ INTEGRATIVA PER TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE CON REDDITO COMPLESSIVO FINO A 20MILA EURO

ULTERIORE ED AGGIUNTIVA AL T.I.R. *ex* art.1, c.1, D.L. 3/2020;

Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevano anche:

- la quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia dei ricercatori all'estero (art.44, c.1, D.L.78/2010)
- Reddito agevolato lavoratori impatriati (~~art.16 D.L. 147/2015~~, art.5 D.Lgs. 209/2023)

NON rileva il reddito dell'unità principale adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (art.10, c.3-*bis* TUIR)

Modalità di gestione indennità per redditi < 20mila euro

art. 1 cc. 7,8 L. 207/2024

Il datore di lavoro:

- **la riconosce ed eroga in via automatica** (e il reddito complessivo???)
- compensa il credito in F24(cod.trib. 1704 – ris. Ade 9/E/2025)
- ne verifica l'effettiva spettanza in sede di conguaglio
- se non spettante procede alla trattenuta (se importo superiore a 60 euro, 10 rate mensili di pari importo dal mese in cui si effettua il conguaglio)

La nuova indennità spetta anche in assenza di Irpef netta (no tax area)

REDDITO COMPLESSIVO	INDENNITÀ
€ 8.500	€ 603,50 (8.500 x 7,1%)



e, quindi, NON fino a concorrenza dell'imposta dovuta

Esempio: nuova indennità integrativa per titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 20mila euro

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato

- Reddito mensile 650
- Reddito annuale 8.450* (650 x 13 mens.)
- Indennità spettante annuale 599,95 (8.450 x 7,1%)
- Indennità spettante mensile su 12 mesi 50,00 (599,95/12)

* in questo caso il reddito di lavoro dipendente è l'unico percepito; in caso di altri redditi la percentuale andrà calcolata sul reddito complessivo annuale

* Per erogazione mensile nel LUL

Esempio: nuova indennità integrativa per titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 20mila euro

Rapporto di lavoro a termine al 30/06/2025

- Reddito mensile 700 (compresi ratei di mens. suppl.)
- Reddito annuale 4.200* (700 x 6 mens.)
- Indennità spettante annuale 298,20 (4.200 x 7,1%)
- Indennità spettante mensile* su 6 mesi 49,70 (298,20/6)

*in questo caso il reddito di lavoro dipendente è l'unico percepito; in caso di altri redditi la percentuale andrà calcolata sul reddito complessivo annuale

* Per erogazione mensile nel LUL

Raffronto situazione reddituale e tassazione 2024- 2025

ANNO 2024 – con esonero IVS

- Retr. Lorda mensile 664
- Inps c/dipendente 13,28 (2% = 9,19% -7% esonero IVS)
- Reddito mensile 650,72
- Reddito annuale 8.459,36 (650,72 x 13 mens.)
- Irpef lorda annuale 1.945,65 (8.459,36 x 23%)

CALCOLO IRPEF ANNUALE PER T.I.R.

Detrazione lavoro dipendente 1.880
(1.955-75)

Irpef netta 65,65

T.I.R. SPETTANTE

CALCOLO IRPEF ANNUALE EFFETTIVA

Detrazione lavoro dipendente
1.955

Irpef netta ZERO

Raffronto situazione reddituale e tassazione 2024- 2025

ANNO 2025 – senza esonero IVS

- Retr. Lorda mensile 664
- Inps c/dipendente 61,02 (9,19%)
- Reddito mensile 602,98
- Reddito annuale 7.838,74 (602,98 x 13 mens.)
- Irpef lorda annuale 1.802,91 (7.838,74 x 23%)

CALCOLO IRPEF ANNUALE PER T.I.R.

Detrazione lavoro dipendente 1.880
(1.955-75)

Irpef netta ZERO

T.I.R. NON SPETTANTE !!!

CALCOLO IRPEF ANNUALE EFFETTIVA

Detrazione lavoro dipendente
1.955

Irpef netta ZERO

NUOVA DETRAZIONE PER TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE CON REDDITO COMPLESSIVO OLTRE 20MILA EURO E FINO A 40.000 EURO

Se titolari di reddito lavoro dipendente* (pensionati esclusi), e reddito complessivo > 20.000 euro < 40.000 euro, è riconosciuta un'ulteriore detrazione:

Reddito fino a (euro)	Ulteriore detrazione
Oltre 20.000 fino a 32.000	1.000 euro
Oltre 32.000 fino a 40.000	$1.000 * (40.000 - \text{reddito complessivo}) / 8.000$

*** No redditi assimilati art. 50 TUIR**

Modalità di gestione ulteriore detrazione per redditi > 20mila < 40 mila euro art. 1 cc. 7,8 L. 207/2024

Il datore di lavoro:

- **la riconosce ed eroga in via automatica** (e il reddito complessivo????)
- ne verifica l'effettiva spettanza in sede di conguaglio
- Se non spettante procede alla trattenuta (se importo superiore a 60 euro, 10 rate mensili di pari importo dal mese in cui si effettua il conguaglio) (!!!!)

NUOVA DETRAZIONE PER REDDITI OLTRE 20MILA EURO

Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevano anche:

- la quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia dei ricercatori all'estero (art.44, c.1, D.L.78/2010)
- Reddito agevolato lavoratori impatriati (~~art.16 D.L. 147/2015~~, art.5 D.Lgs. 209/2023)

NON rileva il reddito dell'unità principale adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (art.10, c.3-*bis* TUIR)



Remind: ulteriore detrazione di lavoro dipendente di 65 euro per redditi > 25.000 < 35.000 euro ex c.1.1 art. 13 TUIR

Redditi utili per la determinazione del «reddito complessivo» ai fini della nuova indennità c.4 e della nuova detrazione c. 6

- Redditi in regime forfettario?
- Cedolare secca?

Circ. Ade 2/E/2024

Par. 1.2 (Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato):

«Al riguardo si osserva che, come evidenziato con la circolare 19 giugno 2023, n. 14/E, **nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento)**, ivi incluse le predette detrazioni, **si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario** per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e della quota di agevolazione ACE di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Par. 1.3 (Trattamento integrativo) – nota 7: «Si evidenzia che anche per la spettanza del trattamento integrativo occorre considerare l'ammontare del c.d. **reddito di riferimento**

RIMODULAZIONE DETRAZIONE ONERI E SPESE REDDITI > 75 mila Euro (c.10, aggiunto art.16-ter TUIR)

al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze

Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, vengono introdotti degli importi massimi detraibili, calcolati moltiplicando l'importo base, determinato in base al reddito, per il coefficiente determinato in base al numero dei figli a carico

Reddito (euro)	Importo base detrazioni per oneri e spese (euro)
Da 75.001 e fino a 100.000	14.000
oltre 100.000	8.000

Figli a carico	Coefficiente da applicare all'importo base
Nessun figlio	0,50
1 figlio	0,70
2 figli	0,85
Da 3 figli o 1 figlio disabile	1

RIMODULAZIONE DETRAZIONE ONERI E SPESE REDDITI > 75 mila Euro (c.10)

ESCLUSIONI:

- spese sanitarie ex art. 15, c.1, lett. c) del TUIR,
- Investimenti nelle *start-up* innovative (artt.i 29 e 29-*bis* D.L. 179/2012)
- Investimenti piccole e medie imprese innovative (art. 4, c.9, 2° parte e c. 9-*ter*, del D.L. 3/2015)
- oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024 (art.15, c.1, lett a) e b), e c.1-*ter* TUIR),
- premi di assicurazione detraibili (art. 15, c.1, lettere f ed f-*bis* TUIR), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati al 31.12.2024
- rate di spese per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici detraibili (art. 16-*bis*) o derivanti da altre disposizioni normative, per spese effettuate fino al 31 dicembre 2024.

LE SPESE DETRAIBILI ex art.16/bis TUIR e altre spese la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano ai fini dell'ammontare complessivo per le rate riferite a ciascun anno

RIMODULAZIONE DETRAZIONE ONERI E SPESE REDDITI > 75 mila Euro (c.10)

«FERMI RESTANDO GLI SPECIFICI LIMITI PREVISTI» (art.15 tuir c.1) –

Esempi:

- *c-bis*) le spese veterinarie, **fino all'importo di euro 550**, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;
- d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, **per importo non superiore a euro 1.550** per ciascuna di esse;

RIMODULAZIONE DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI (c.11)

➤ DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO *mod. c.1, lettera c), art.12 TUIR*

950 euro annui, **di età pari o superiore a 21 anni e inferiore a 30 anni**
(nessun limite di età per figli con disabilità accertata)

➤ DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO *mod. c.1, lettera d), art.12 TUIR*

750 euro annui, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione,
per **ciascun ascendente** che conviva con il contribuente (*esclusi altri familiari art.433 c.c.!!!*)

➤ SPETTANZA DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI *nuovo c.2-bis art.12 TUIR*

«Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.».

Art. 12 DPR 917/1986 (T.U.I.R.) – DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

c.1: “dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:”

Rif. normativo	Testo vigente al 31.12.2024	Testo in vigore dal 01.01.2025
c.1 lett.c) primo periodo	« 950 euro per <i>ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni.</i> »	«950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni , nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. »
c.1 lettera d) primo periodo	« 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c). »	« 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente. »
nuovo c.2-bis art. 12 T.U.I.R.	« Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero ».	

Art.433 c.c.:

«Persone obbligate.

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) ~~il coniuge;~~

2) ~~i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;~~

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

4) ~~i generi e le nuore;~~

5) ~~il suocero e la suocera;~~

6) ~~i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali».~~

EFFETTI SUL WELFARE AI FAMILIARI -ART.51 C.2 «non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente»:

- d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e **dei familiari indicati nell'articolo 12** che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;
- f) l'utilizzazione delle *opere e dei servizi* riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai **familiari indicati nell'articolo 12** per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;
- f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la **fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12**, dei servizi di *educazione e istruzione anche in età prescolare*, compresi i *servizi integrativi e di mensa ad essi connessi*, nonché per la *frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari*;
- f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la *fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12*;
- f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e **dei loro familiari indicati nell'articolo 12** che si trovano nelle condizioni previste nel medesimo articolo 12, comma 2, per *prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana*

EFFETTI SUL WELFARE AI FAMILIARI - CIRC. ADE 28/E/2016 – deduzione dei costi in capo al datore di lavoro

Sono totalmente deducibili le spese sostenute in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi **e ai familiari indicati nell'art.12 del TUIR.**

L.207/2024, art.1, c. 48

*NUOVO CRITERIO F.B. AUTO AD USO
PROMISCUO*

Milano, 11 febbraio 2025

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Calcolo f.b. su assegnazioni dal 01.01.2025

Autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit annuale è determinato come segue:

Percorrenza convenzionale 15.000 km/anno	Percentuale su assegnazione dal 01/01/2025
Veicoli a trazione elettrica	10%
Veicoli elettrici ibridi pug-in	20%
Altri veicoli	50%

Calcolo f.b. su assegnazioni al 31.12.2024

Valore su percorrenza convenzionale pari a 15.000 km/anno	Percentuale su assegnazione al 30.06.2020	Percentuale su assegnazione al 01.07.2020
Emissioni CO2 < 60g/Km	30%	25%
Emissioni CO2 > 60g/Km > 160g/Km	30%	30%
Emissioni CO2 > 160g/Km > 190 g/Km	30%	50%
Emissioni CO2 > 190g/Km	30%	60%

Impatto nuova metodologia di calcolo - esempi

VEICOLO ELETTRICO (0 g/km CO₂)

TESLA MODEL 3 NV35 LONG RANGE AWD	ASSEGNAZIONE AL 31/12/2024	ASSEGNAZIONE DAL 1/1/2025
Valorizzazione fringe benefit	25% - 1.942,50 euro	10% - 777 euro

VEICOLO A GASOLIO (59 g/km CO₂)

MERCEDES GLA 200D AUT 2.0	ASSEGNAZIONE AL 31/12/2024	ASSEGNAZIONE DAL 1/1/2025
Valorizzazione fringe benefit	25% - 2.384,25 euro	50% - 4.768,50 euro

Data immatricolazione e contratti stipulati dal 1/1/2025

Risoluzione Ade n. 46/E/2020:

- **IMMATRICOLAZIONE:** entrata in vigore del provvedimento normativo “per ragioni logico sistematiche non si ritiene plausibile considerare due diversi momenti ai fini dell’operatività della norma”, uno relativo al rispetto del requisito temporale dell’immatricolazione, e l’altro alla stipula del contratto, con il quale è concesso in uso promiscuo il benefit.
- **CONTRATTI STIPULATI DAL:** (richiamo della circolare n. 326/E/1997) il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente, afferma che, “affinché la nuova formulazione della norma in esame trovi applicazione è necessario, tra l’altro, che l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020”

Auto aziendali concesse in uso promiscuo al lavoratore dipendente

AUTO AZIENDALE	NON CONCESSA IN USO PROMISCO	CONCESSA IN USO PROMISCO
DEDUCIBILITÀ COSTO	20%	70%
DETRAIBILITÀ IVA	40%	<ul style="list-style-type: none">• 40%• 100% se addebito corrispettivo al lavoratore (<u>Interpello Ade 631 del 23/12/2020</u>)

Auto aziendali concesse in uso promiscuo a co.co.co. – amm.ri etc. – Circ. Ade 1/E/2007

AUTO AZIENDALE	NON CONCESSA IN USO PROMISCO	CONCESSA IN USO PROMISCO
DEDUCIBILITÀ COSTO	20%	L'ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito dell'amministratore è deducibile per l'impresa, ai sensi dell'art. 95 del TUIR, fino a concorrenza delle spese sostenute da quest'ultima. L'eventuale eccedenza delle spese sostenute dall'impresa rispetto al fringe benefit è deducibile al 20%
DETRAIBILITÀ IVA	40%	<ul style="list-style-type: none"> 40% 100% se addebito corrispettivo ???

L.207/2024, art.1, cc.81/83

*TRACCIABILITÀ OBBLIGATORIA
RIMBORSI SPESE IN TRASFERITA*

TRACCIABILITÀ OBBLIGATORIA RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE cc.81-83

- **Modifica art.51 c.5 TUIR (aggiunta nuovo periodo)** sull'imponibilità in capo al lavoratore dipendente
- **Modifica art. 95 TUIR (aggiunta nuovo c.3-bis)** sulla deducibilità in capo al datore di lavoro (azienda)
- **Modifica art. 54 TUIR (aggiunta nuovo c.6-ter)*:** sull'imponibilità in capo al lavoratore autonomo
- **Modifica art. 108, c.2, TUIR (aggiunta nuovo periodo)** sulla deducibilità in capo al lavoratore autonomo (datore di lavoro o committente)

* La L.207/2024 non ha tenuto conto delle modifiche intervenute ad opera del D.Lgs. 192/2024 (l'art.54 ora si compone di 3 commi (!!!))

MODIFICA ART.51 C. TUIR

TESTO ART.51 C.5 TUIR PREVIGENTE	AGGIUNTA ULTIMO PERIODO L.207/2024
<p>5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate*, concorrono a formare il reddito</p>	<p>«I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, <u>non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</u> »</p>

SMART WORKING LAVORATORI FRONTALIERI – c.97

Dal 1° gennaio 2024 e fino alla ratifica ed entrata in vigore del protocollo di modifica dell'Accordo Italia- Svizzera per i lavoratori frontalieri, essi **potranno svolgere il 25% dell'attività di lavoro dipendente in regime di telelavoro presso lo Stato di residenza senza perdere lo *status* di frontaliere.**

- si recano al lavoro quotidianamente in Svizzera e rientrano al domicilio in Italia (ammessi 45 giorni di trasferta al netto di ferie e malattia);
- prestano la loro opera dipendenti nel Cantone del Vallese, il Canton Ticino o il Cantone dei Grigioni;
- risiedono in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia o nella provincia autonoma di Bolzano nella fascia chilometrica di 20 km dal confine in uno dei Comuni presenti nell'accordo Italia Svizzera.

EMENDAMENTI PRESENTATI PER CONVERSIONE D.L. 202/2024 - MILLEPROROGHE

- **TRACCIABILITÀ SPESE DI TRASFERTA:** rinvio al 01/07/2025
- **NUOVI VALORI AUTO AZIENDALI:**
 - rinvio al 01/07/2025 con esclusione veicoli concessi in uso al 30/06/2025;
 - nuove disposizioni non applicabili ai veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2025 ma contrattualizzati entro il 31 dicembre 2024
- **IVA SU DISTACCHI DEL PERSONALE:** rinvio 01/07/2025
- **POLIZZE ANTICALAMITÀ:** rinvio al 30/06/2025

An aerial night view of Milan, Italy, with a network of white lines and nodes overlaid on the cityscape, suggesting a digital or interconnected theme.

Grazie per l'attenzione!!!!

Manuela Baltolu Consulente del lavoro